

Camera dei Deputati

Commissioni riunite IX (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) e X (Attività produttive)

AC 2316

"Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale"

Memoria audizione

Roma, 7 maggio 2025

La Segretaria Generale

Signor Presidente, Onorevoli deputate e deputati, vorrei esprimere innanzitutto un sentito ringraziamento per l'opportunità offerta alla sottoscritta, in qualità di Segretaria generale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI), di poter fornire il proprio contributo, in merito alla discussione del disegno di legge in esame.

Brevi cenni di carattere generale

Si apriva così, nel 2018, il piano contro la disinformazione della Commissione europea: *“La libertà di espressione è un valore fondamentale dell'Unione europea sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalle costituzioni degli Stati membri. Le nostre società democratiche e aperte dipendono dalla capacità dei cittadini di accedere a una serie di informazioni verificabili che permettano loro di formarsi un'opinione su diverse questioni politiche. Ciò consente ai cittadini di partecipare con cognizione di causa ai dibattiti pubblici e di esprimere la loro volontà mediante processi politici liberi e regolari. Questi processi democratici sono sempre più messi in discussione dalla diffusione intenzionale, sistematica e su larga scala di disinformazione”*.

E' pacifico, ormai, quanto il ruolo dell'informazione, soprattutto in un contesto globale e globalizzato, costituisca un imprescindibile presupposto per giungere alla pari dignità sociale (come rilevato da autorevole dottrina – es. G.M. Flick).

Un'informazione corretta, verificata, dunque professionale, rappresenta, allo stesso tempo, un argine a tutela dei valori e dei principi democratici, che informano le nostre democrazie, e di quel principio irrinunciabile, cui il disegno di legge approvato dal Senato si riferisce all'articolo 1: promuovere un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell'AI, volto a coglierne le opportunità. Giusto il richiamo alla garanzia e alla vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto che i sistemi di Intelligenza artificiale potranno avere sui diritti fondamentali.

Questa brevissima premessa, per dire che, senza un'adeguata e forte tutela del diritto dei cittadini di essere informati, il cui presupposto sappiamo tutti essere di rango costituzionale, desumibile dall'articolo 21 della nostra Carta costituzionale, e senza un consapevole ed effettivo convincimento da parte di tutti, legislatore *in primis*, che l'informazione costituisce un bene pubblico sensibile, lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti fondamentali periscono.

La Segretaria Generale

Osservazioni sul disegno di legge in esame

L'articolo 4 detta "Principi in materia di sistemi di intelligenza artificiale e di riservatezza dei dati personali", e, a mio avviso, va letto in combinato disposto con l'articolo 11 che reca "Disposizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro". L'utilizzo dell'intelligenza artificiale, come si legge nel comma 2 dell'articolo 11 "deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può *volgersi in contrasto con la dignità umana*". Ciò significa, calato nel nostro contesto di riferimento, che all'interno delle redazioni non è possibile consentire l'impiego di sistemi di **intelligenza artificiale generativa finalizzata a sostituire il giornalista**, perché, non soltanto, si arriverebbe al paradosso che l'IA non si configurerebbe più alla stregua di uno strumento per aiutare, migliorare, affiancare l'attività e la creatività del giornalista professionista, ma, appunto, per sostituirlo. In sostanza, il giornalista professionista verrebbe "rimpiazzato" dall'algorithm. Questo è uno scenario, che per mere ragioni di profitto, pare non dispiacere ad alcuni editori. Per questo motivo a Fnsi è particolarmente d'accordo al concetto di trasparenza indicato nella norma. Concetto che andrebbe maggiormente approfondito e scandagliato: i dipendenti delle aziende editoriali hanno il diritto di conoscere i contratti che legano le loro aziende alle società di addestramento e gestione dell'AI.

Il peggior scenario possibile per FNSI resta quello in cui la nuova tecnologia sia portata a sostituire in parte o in tutto i giornalisti in redazione. Siamo fortemente convinti, in primo luogo, che il lavoro di un giornalista professionista non possa essere sostituito dall'intelligenza artificiale, perché anche quando parliamo della redazione di un articolo o nella preparazione di un titolo parliamo di un'opera dell'ingegno, che appartiene esclusivamente creatività del lavoro intellettuale del professionista dell'informazione.

A mero titolo esemplificativo, e non esaustivo, può un sistema di intelligenza artificiale disvelare, a titolo esemplificativo, la connivenza tra un potere politico e un'organizzazione criminale? E quindi tutelare, come fa il giornalismo professionale, il cittadino da fenomeni di corruzione e di malaffare, e dunque proteggere quella pari dignità sociale, diritto di rango costituzionale, il cui raggiungimento passa anche dalla garanzia che l'articolo 21 della Costituzione riconosce alla libertà di espressione e al diritto di informare e di essere informati? In secondo luogo, siamo contrari perché riteniamo che svuotare le redazioni di giornalisti professionisti recherebbe un danno irrimediabile proprio a quello Stato di diritto, a quei principi costituzionali e a quei diritti fondamentali che, in linea di principio, con questo disegno di legge si vorrebbero tutelare. Saremmo in grado di difenderli se consentissimo la diffusione di fake news, disinformazione, notizie non verificate? Io, personalmente, non credo.

La Segretaria Generale

Il mio e nostro auspicio è quello che si dia piena e completa attuazione al disposto dell'articolo 13 del disegno di legge, di cui oggi stiamo discutendo, al fine di rendere effettiva la disposizione normativa per cui *“l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è consentito esclusivamente per esercitare attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera.”*

Più volte, e in più sedi, abbiamo sollecitato il legislatore a delineare un intervento, di natura legislativa, finalizzato a non consentire l'accesso ai finanziamenti pubblici (ad esempio quelli inerenti alla legge 5 agosto 1981, n. 416) a quelle imprese che usano l'intelligenza generativa per comprimere il lavoro redazionale, licenziando i giornalisti e assumendo algoritmi. Torniamo a chiedere, anche in questa sede, un maggiore controllo sulle aziende editoriali che assottigliano il corpo redazionale e investono in sistemi editoriali potenziati dall'AI, in grado oggi di trasferire gli articoli giornalistici dalle edizioni cartacee e a quelle on line, titolare, scrivere i sommari, scegliere e impaginare le foto. Tutto in pochi secondi, tutto a scapito dell'occupazione nel settore dell'informazione.

Sul tema della **proprietà intellettuale**, e quindi del diritto d'autore, è opportuno intervenire anche con una normativa di rango primario, magari apportando le opportune modifiche alla legge sul diritto d'autore (legge 22 aprile 1941, n. 633), su cui per certi versi il legislatore è intervenuto con l'articolo 25 del disegno di legge in commento, finalizzate ad introdurre dispositivi tesi a vietare alle aziende editrici la vendita di contenuti giornalistici volti ad alimentare sistemi di intelligenza artificiale senza il consenso esplicito del giornalista che ha creato con il proprio ingegno quel prodotto giornalistico.

Alla stessa stregua è opportuno tutelare la proprietà intellettuale anche quando la stessa viene utilizzata per addestrare sistemi e modelli di intelligenza artificiale.

Noi pensiamo che proprio dal giusto riconoscimento del *copyright* possano arrivare fondi per la tutela del giornalismo professionale.

Con riferimento alla previsione normativa relativa all'istituzione dell'”**Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro**”, di cui all'articolo 12 del disegno di legge all'esame di questa Commissione, è opportuno, favorire un approccio di tipo *bottom-up*, prevedendo il coinvolgimento delle associazioni sindacali, imprenditoriali, del terzo settore che possono, con i loro contributi, coadiuvare il suddetto Osservatorio nella definizione della strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo.

La Segretaria Generale

P.S. Consapevole della non stretta attinenza all'oggetto della discussione di oggi, vorrei approfittare di questa opportunità per richiamare l'attenzione sul legame tra IA e diffamazione a mezzo stampa. Nella 2ª Commissione Giustizia del Senato è "fermo", risalendo, l'ultima seduta, al 24 maggio dello scorso anno, il disegno di legge AS 466, in materia di diffamazione a mezzo stampa. Sarebbe opportuno aggiungere una ipotesi di aggravante laddove la diffamazione avviene mediante l'utilizzo di sistemi o modelli di intelligenza artificiale

Grazie per l'attenzione!


Alessandra Costante
Segretaria Generale
Federazione Nazionale della Stampa Italiana